



DGR 185/2020 - Disposizioni per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. **Circolare interpretativa**

Con Deliberazione n°185 del 16 aprile 2020, la Regione – preso atto del protrarsi del periodo di sospensione della formazione in presenza – ha adottato disposizioni in merito all'utilizzo della Formazione a distanza, con l'obiettivo di consentire al sistema della formazione professionale di dare continuità e nuovo impulso alle attività formative e, alle persone interessate, la possibilità di accedere a corsi di formazione, pur con i limiti e le specificità imposte dal periodo di emergenza.

Le disposizioni in argomento derogano alle ordinarie regole e procedure, valgono quindi unicamente per il periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria e riguardano esclusivamente il monte ore teorico del corso.

I corsi a cui si applicano le regole della DGR 185/2020 sono i corsi che vengono avviati dal 2 maggio 2020, per i quali non si può procedere alla consueta "apertura" e alla vidimazione dei registri presso le varie sedi regionali.

In linea di principio, la DGR non si applica retroattivamente e pertanto i corsi già avviati e in svolgimento prima dell'entrata in vigore della stessa, rispettano le disposizioni e i limiti della circolare del 12 marzo 2020.

Tali corsi – avviati e in svolgimento – possono tuttavia rientrare nel campo di applicazione della DGR 185/2020, a condizione che gli enti interessati trasmettano via pec agli indirizzi: programmazioneformazione@regione.lazio.legalmail.it e attuazioneinterventiformazione@regione.lazio.legalmail.it, il Modello A della DGR 185/2020 per ciascun corso e **formale dichiarazione di impegno** a rispettare le disposizioni della citata DGR 185/2020, ai fini dell'ammissibilità dei corsi.

Ciò implica per gli enti interessati che **tutti** i corsi, sia di qualifica, sia regolamentati, soggiacciono alle nuove regole, in particolare all'obbligo di compilazione dei modelli A e B e al rispetto delle percentuali di formazione in modalità asincrona e sincrona stabilite dalla DGR 185/2020.

Rimane invece confermato, per i corsi già avviati e in svolgimento che l'ente chiede di traghettare nel campo di applicazione della DGR 185/2020, l'obbligo di erogare la formazione in presenza a tutti gli allievi che non hanno dato disponibilità a partecipare a lezioni via FAD, ovviamente quando le circostanze lo consentiranno.

In merito alla previsione di **15 allievi** per corso, si chiarisce che ciò rappresenta un limite massimo per tutti gli enti titolari di autorizzazioni per un numero inferiore, mentre gli enti autorizzati per un numero maggiore, possono avviare corsi con riferimento a tale numero.

Tenuto conto che in diversi casi il numero di allievi consentito (massimo 15, salvo enti già autorizzati per un numero maggiore) è più alto di quello autorizzato e che la pratica sarà svolta in presenza, si deve progettare in anticipo la gestione di questa parte della formazione, tenendo conto degli spazi e delle attrezzature di cui si dispone, così da non generare successivamente criticità.

In sostanza, gli allievi dovranno poter fruire della formazione pratica in spazi idonei, con il corretto numero di attrezzature, in tempi ed orari ragionevoli, così da acquisire le necessarie competenze tecniche.

L'avvio corso, come previsto dalla DGR 185/2020, va comunicato via pec all'indirizzo attuazioneinterventiformazione@regione.lazio.legalmail.it. È opportuno comunque che copia della comunicazione, del modello A e, se del caso, della dichiarazione formale di impegno, vengano inviate anche alle sedi regionali dove ordinariamente il corso viene "aperto", così da facilitare la successiva interlocuzione, propedeutica all'avvio della parte pratica.

La documentazione prevista dalla circolare prot. 267914 del 20 maggio 2016 deve essere approntata e tenuta agli atti al momento della comunicazione di avvio corso; essa deve essere trasmessa a richiesta della Regione e comunque prima dell'avvio dell'attività pratica.

In merito al registro di presenza (modello B), sarebbe auspicabile che i docenti apponessero le firme o mediante stampa e scansione del prospetto giornaliero firmato o utilizzando la firma digitale. In caso di impossibilità è consentito, in via residuale, l'inserimento dei soli riferimenti nominativi del/dei docenti, curando comunque sempre la compilazione quotidiana del registro.

Riguardo alla formazione in modalità sincrona, si specifica che la soluzione tecnica (piattaforma) individuata, deve prevedere un'utenza "ospite", a disposizione degli uffici regionali, che consenta verifiche in itinere, anche a campione.

Pertanto, deve essere fornito nel Modello A, o non appena disponibile, il link di accesso alla piattaforma ed eventuali credenziali per poter partecipare da remoto alla classe virtuale. Laddove l'accesso fosse tramite invito, deve essere inviata apposita e-mail agli indirizzi dei funzionari regionali referenti per l'apertura corsi.

Le lezioni a distanza devono avere la stessa durata delle ore di aula ordinariamente previste per la teoria.

Si invita ad organizzare e somministrare i contenuti formativi in modo da favorire la partecipazione attiva degli allievi, evitando concentrazioni eccessive di lezioni in pochi giorni/ore e si incoraggiano gli enti a procedere periodicamente a valutazioni/verifiche del livello di apprendimento raggiunto, in modo da intervenire precocemente su eventuali difficoltà e carenze.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

La Dirigente

Dr.ssa Alessandra Tomai
